

# Frazionamento di un'Azienda Faunistico-Venatoria

T.A.R. Toscana, Sez. I 5 maggio 2025, n. 809 - Cacciari, pres.; Ricchiuto, est. - Azienda Faunistico Venatoria Punta Ala (avv. Marangoni) c. Regione Toscana (avv. Neglia) ed a.

## Caccia - Frazionamento di un'Azienda Faunistico-Venatoria.

(Omissis)

### FATTO

L'Azienda Faunistico Venatoria Punta Ala ha impugnato il decreto n. 8623 del 20 maggio 2021, avente ad oggetto "*L.r.t. nr. 3/1994 art. 63 comma 2 – frazionamento AFV Punta Ala ed istituzione AFV Punta Ala 2 in Comune di Castiglione della Pescaia*".

La ricorrente è una Azienda Faunistico-Venatoria (da ora AFV) sorta nel 1968 dalla fusione (e successiva trasformazione in AFV a seguito dell'entrata in vigore della L.R.T. n. 17/1980) delle due storiche riserve di caccia delle Rocchette e di Punta Ala.

Con determinazione della Provincia di Grosseto n. 3887 del 9 dicembre 2013 era stata autorizzata l'AFV Punta Ala per un'estensione di ha 912 circa, ricadenti nel Comune di Castiglione della Pescaia.

A seguito del riordino delle funzioni provinciali nella materia "protezione della fauna e flora" la Regione Toscana è divenuta titolare, dal 1° gennaio 2016, di tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 70 del D.lgs. n. 112/1998, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 88/98, come modificato dalla L.R. 18/2016.

Con istanza del 22 giugno 2021 l'Asbuc di Tirli (già compresa nell'originaria AFV) chiedeva, ai sensi del comma 3 dell'art. 63 della L.R.T. n. 3/94, il frazionamento dell'AFV Punta Ala con l'istituzione di una nuova AFV, da denominarsi Punta Ala 2 e per un'estensione di ha 430 circa, ricomprensente la pressoché totalità dei terreni di proprietà della stessa Asbuc di Tirli.

A seguito della presentazione di detta istanza e con l'atto ora impugnato, la Regione Toscana ha autorizzato, ai sensi dell'art. 63 commi 2) e 3) della LRT 3/94, il frazionamento dell'AFV PUNTA ALA in n. 2 autorizzazioni distinte, corrispondenti alla AFV PUNTA ALA e alla AFV PUNTA ALA 2, rispettivamente di ha 482 circa ed ha 430 circa e sempre nel Comune di Castiglione della Pescaia.

Nell'impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l'esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione degli artt. 7 e 10 della L. n. 241/1990 in relazione agli artt. 20 e 63 L.R.T. 3/1994, in quanto la Regione Toscana avrebbe omesso la comunicazione dell'avvio del procedimento che ha poi portato all'atto ora impugnato;
2. la violazione degli artt. 16 della L. n. 157/1992, 20 e 63 L.R.T. 3/1994, nonché dell'artt. 3 L. n. 241/1990 in relazione agli artt. 16 l. n. 157/1992, 20 e 63 L.R.T. 3/1994 e l'omessa istruttoria e motivazione sul punto; a parere della ricorrente la Regione Toscana avrebbe disatteso la normativa vigente in materia di autorizzazione di aziende faunistiche venatorie, accogliendo un'istanza di frazionamento pregiudizievole per gli interessi della ricorrente e comunque priva di motivazione.

Si sono costituiti la Regione Toscana e l'Azienda Faunistica Venatoria Punta Ala 2 (quest'ultima in qualità di controinteressata) ed hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di potere rappresentativo in capo al legale rappresentante dell'Azienda ricorrente.

Nel merito entrambe dette parti resistenti hanno contestato le argomentazioni proposte e chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza straordinaria e di riduzione dell'arretrato del 9 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione come richiesto dalle parti in causa.

### DIRITTO

1. In primo luogo va evidenziato che la manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dall'esame dell'eccezione preliminare.

1.1 È da respingere il primo motivo con il quale si contesta l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti della AFV ricorrente (come oggi risultante) e/o della AFV originaria oggetto di scissione.

1.2 Secondo un costante orientamento giurisprudenziale l'omissione della comunicazione di avvio non determina, in ogni caso, l'illegittimità del provvedimento impugnato, in applicazione dell'art. 21 – octies della L. n. 241/1990.

Si è affermato, infatti, che "*l'omissione della fase partecipativa attraverso la comunicazione di avvio del procedimento non cagiona l'automatica illegittimità del provvedimento finale, qualora possa trovare applicazione l'art. 21 octies l. n. 241 del 1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento per vizi formali non incidenti sulla sua legittimità sostanziale e*

*il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato; poiché detto art. 21 octies, attraverso la dequotazione dei vizi formali dell'atto, mira a garantire una maggiore efficienza all'azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all'attribuzione del bene della vita richiesto dall'interessato, l'atto amministrativo non può essere annullato"* (Consiglio di Stato sez. II 14/10/2020, n. 6220).

Detta soluzione appare coerente con i principi generali di ragionevolezza, economia dei mezzi e proporzionalità, in quanto limita l'annullamento degli atti amministrativi a quei casi in cui la mancata interlocuzione abbia causato una perdita effettiva e rilevante di materiale istruttorio e di conseguenza una imprecisa valutazione dell'interesse pubblico e dei sacrifici imposti ai privati (T.A.R. Lombardia sez. I - Brescia, 04/02/2020, n. 100).

1.3 Si consideri, inoltre, che la ricorrente era a conoscenza della volontà dell'A.S.B.U.C. di Tirli di richiedere il frazionamento e, ciò, con l'effetto che deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui l'omissione della comunicazione di avvio non vizia il procedimento quando *"la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione"* (Cons. di Stato, sez. IV, n. 4925/2012)" T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., del 16-07-2018, n. 1079).

1.4 Altrettanto da respingere è il secondo motivo con il quale si sostiene che la Regione Toscana avrebbe disatteso la normativa vigente in materia di autorizzazione di aziende faunistiche venatorie, accogliendo un'istanza di frazionamento pregiudizievole per gli interessi della ricorrente e, comunque, priva di motivazione.

1.5 Al fine di dimostrare l'infondatezza delle argomentazioni proposte è necessario premettere che il comma 3 dell'art. 63, della L. R. n. 3/1994 prevede che *"le distanze di cui all'articolo 20, comma 4 e all'articolo 21, comma 4, non si applicano nel caso di aziende faunistico - venatorie o agriturismo- venatorie già costituite all'entrata in vigore della presente legge, o nel caso che queste si dividano in più autorizzazioni. Qualora si proceda al frazionamento di una azienda faunistico- venatoria con variazione del tipo di azienda in agriturismo-venatoria l'onere del rispetto della distanza di almeno 500 metri è a carico dell'azienda agriturismo- venatoria"*.

1.6 Si è quindi in presenza di una disposizione che consente la modulazione degli istituti faunistici nei termini sopra detti, al fine di non ingessare l'assetto in attesa dell'approvazione del piano faunistico – venatorio regionale.

1.7 Il successivo art. 7 bis della L.R. n. 3/1994, pur prevedendo che i piani faunistici venatori provinciali restano validi sino all'entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio regionale, si limita ad introdurre una disposizione transitoria, che non è suscettibile di essere interpretata nel senso di comportare l'imposizione di un vincolo *sine die* alla destinazione dei terreni all'azienda faunistico – venatoria lesivo del diritto di proprietà.

1.8 Si consideri, inoltre, che l'istanza di frazionamento presentata dall'A.S.B.U.C presuppone la revoca del consenso ed è intervenuta ben dopo la scadenza naturale dell'autorizzazione fissata al 31/12/2017.

1.9 E' altrettanto evidente che ogni presunta violazione dello Statuto del consorzio (peraltro risalente al 1981) può rilevare solo sul piano dei rapporti civilistici dei soggetti costituenti il Consorzio, ma non può incidere sulla manifestazione della revoca al consenso, obbligando così la Regione a prendere atto di detta volontà, nell'espressione di un potere vincolato, circoscritto a verificare la completezza formale della documentazione allegata all'istanza di frazionamento, nonché il rispetto per entrambe le AFV dei valori faunistici minimi richiesti dal capo VI – "Aziende Faunistico-Venatorie" del DPGR n. 48/R del 05/09/2017.

2. Del tutto indimostrati sono i pregiudizi paventati dalla ricorrente, laddove sostiene che dal frazionamento ne conseguirebbe una "doppia pressione venatoria, portando la fauna e l'ambiente a dei livelli di stress e pressione esattamente contrari agli obiettivi di tutela individuati dalla legge.

2.1 Non solo detto pregiudizio risulta del tutto indimostrato, ma si consideri che in ragione dell'autorizzazione in forma consorziata intervenuta nel 2017, già sussisteva una gestione separata della caccia, con registri autonomi a rendicontare a fini di controllo l'attività venatoria.

Inoltre l'art. 20 L.R. n. 3/1994 prevede una superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria pari a 400 ettari accorpati e ulteriori prescrizioni per l'esercizio dell'attività venatoria e, ciò, proprio al fine di delimitare e circoscriverne l'esercizio.

2.2 In conclusione l'infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)